

Publicato il 25/10/2024

N. 04709/2024 REG.PROV.PRES.
N. 12306/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12306 del 2021, proposto da Giuseppe Leuzzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma - Policlinico, Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Sant'Andrea, Università degli Studi di Bologna – Campus di Ravenna, Università degli Studi di Bologna – Campus di Forlì, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma - Ht, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Parma,, Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Messina, Università degli Studi

Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Mattia Cutruzzolà, Asia Fuschini, Ginevra Irene Patano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

- per quanto di ragione, dell'elenco pubblicato - prima della graduatoria definitiva - in data 17/09/2021 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it, con il punteggio dei candidati (tramite il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, nella parte in cui esclude il ricorrente dalla graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2021/2022, per aver ottenuto il punteggio di 4,2 e quindi “non idoneo” all'accesso (doc.1);
- per quanto di ragione, della successiva “graduatoria unica nazionale” del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata in data 28/09/2021 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it (doc.2);
- per quanto di ragione, del verbale della prova del 3/09/2021 – ricevuta dall'Università in data 8/09/2021 in riscontro all'istanza di accesso del 7/10/2021 - svolta dal ricorrente nell'Aula Blasco dell'Università di Catanzaro, nella parte in cui viene ingiustamente annullato e sostituito – a pochi minuti dal termine della prova - il proprio precedente elaborato per l'erronea apposizione della parola “no” sul correttore delle risposte e nella parte in cui non viene trascritto l'accaduto (doc.3);

- per quanto di ragione, della schermata personale con l'esito della prova oltre alla relativa scheda di valutazione pubblicata in data 24/09/2021 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it (doc.4);
- per quanto di ragione, del decreto n.730 e dei relativi allegati, pubblicato in data 25/06/2021 da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2021/2022 (doc.5)
- per quanto di ragione, del decreto n.740 del 25/06/2021 e del successivo decreto n.1071 dell'1/09/2021 (e dei relativi allegati), pubblicati da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca e aventi a oggetto la definizione dei posti disponibili provvisori e definitivi per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2021/2022 (doc.6/7)
- per quanto di ragione, del Bando di concorso dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (n.838) del 29/06/2021 - con i relativi allegati -, con cui è stato disposto l'accesso programmato al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia oltre a di tutti i provvedimenti in essi richiamati e le pregresse delibere non conosciute (doc.8);
- per quanto di ragione, delle deliberazioni dagli estremi ignoti di cui all'art.3 L.n.264/1999, adottata dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022;
- per quanto di ragione, dell'accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 4/08/2021 (repertorio atti 148/CSR), in merito alla determinazione del fabbisogno “per l'anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati

- magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni” (doc.9);
- per quanto di ragione, del Decreto Ministeriale n.289 del 25/03/2021 recante le “linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019 – 2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” laddove prevede che gli Atenei non possono erogare “oltre il 10 per cento di attività didattica a distanza” (doc.10);
 - per quanto di ragione, della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3/09/2021 e consegnato dal ricorrente, con particolare riferimento alle domande errate nn.2, 21, 23, 28 e 56 (doc.11);
 - per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato in data 20/05/2021, avente a oggetto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a accesso programmato per l'a.a.2021/2022 (doc.12);
 - per quanto di ragione, degli atti dagli estremi ignoti con cui è stata costituita la Commissione incaricata della predisposizione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'a.a.2021/2022;
 - per quanto di ragione, degli atti dagli estremi ignoti con cui sono state definite le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico nonché quelli con cui sono state predisposte le prove e tutta la documentazione del concorso;
 - per quanto di ragione, dei verbali dagli estremi ignoti della Commissione dell'Università presso la quale ha svolto la prova il ricorrente e di quelli di correzione degli elaborati redatti da CINECA;
 - di tutti gli atti presupposti, antecedenti, preparatori, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, relativamente alla menzionata procedura concorsuale, anche se ad oggi non conosciuti e comunque lesivi;
- e per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto

necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al

quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incombenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2024.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO